

Torino, li 8 novembre 2019

Circolare n. 7/2019

Oggetto: Decreto fiscale 2020.

Gentile Cliente,

La informo che il 26 ottobre scorso è stato emanato il cosiddetto Decreto Fiscale 2020, ovvero il Decreto Legge numero 124/2019. Il Decreto contiene, tra le altre cose, una serie di norme volte a contrastare fenomeni di frode nonché di evasione fiscale. Sono inoltre presenti disposizioni finalizzate ad incentivare l'utilizzo di pagamenti effettuati in modalità elettronica, le quali entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2020.

A tal proposito ritengo fare cosa gradita riassumendo brevemente quelli che sono i punti principali del Decreto.

1. Stretta sulle compensazioni

I primi tre articoli della legge in questione costituiscono disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, divenuto frequente negli ultimi anni. Come prima disposizione segnalo l'introduzione del divieto, in caso di accollo di debito d'imposta, di utilizzo del credito d'imposta dell'accollante. Nell'eventualità in cui l'accollante compensi il debito accollato, il relativo versamento non si considera effettuato e trovano applicazione le sanzioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Viene inoltre modificato l'art. 17 del D.Lgs. 241/2017, ovvero il decreto contenente norme di semplificazione degli adempimenti del contribuente, mediante una nuova disposizione che stabilisce che la compensazione di importi superiori ad euro 5.000,00 riguardanti IVA, IRPEF, IRES ed IRAP, nonché imposte sostitutive alla tassazione sui redditi, sia subordinata, a partire dai crediti d'imposta maturati in quest'anno, alla previa presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Ai sensi dell'articolo 2 del decreto in questione, per i contribuenti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita IVA è inibita la facoltà di avvalersi della compensazione nel modello F24 dei crediti.

2. Novità su appalti e subappalti: versamento ritenute e reverse charge

All'art. 4 il legislatore introduce una misura che modifica le norme in materia di appalto per contrastare la somministrazione illecita di manodopera.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, infatti, sarà onere del committente sostituto d'imposta versare le ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici.

L'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, verserà al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su uno specifico conto corrente bancario o postale, l'importo equivalente alle ritenute fiscali operate nei confronti dei dipendenti operativi sull'appalto.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Il Decreto prevede anche un'ulteriore adempimento. Entro il giorno 16 del mese successivo (scadenza ritenute fiscali), al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste ultime dovranno trasmettere tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
- i dati identificativi del bonifico effettuato.

Viene inoltre esteso ai contratti il regime del reverse charge valido ai fini IVA, la cui applicazione potrà avvenire però solo mediante deroga da parte del Consiglio dell'Unione Europea.

3. Riguardo alla “Lotteria degli scontrini”

Rammento che è previsto il via, a partire dal 1° gennaio 2020, della cosiddetta lotteria degli scontrini, consistente nella possibilità di partecipare ad una lotteria con l'estrazione a sorte di premi per tutte le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che acquistano beni o ricevono prestazioni di servizi. Operativamente, per poter partecipare all'estrazione colui che effettua l'acquisto deve comunicare il proprio codice fiscale all'esercente al momento dell'effettuazione dell'operazione di compravendita, ossia prima che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione o prestazione. L'articolo 20 del presente decreto introduce una sanzione amministrativa, variabile da euro 100,00 fino a 500,00, per l'esercente che, al momento dell'acquisto dovesse rifiutarsi di recepire il codice fiscale del contribuente ovvero non dovesse trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla transazione. Osserviamo inoltre che il recente decreto mira ad incentivare la partecipazione dei contribuenti all'iniziativa in questione, in quanto, integrando la legge numero 232/2016, rende fiscalmente esenti i premi che dovessero essere attribuiti.

4. Incentivo al pagamento elettronico

L'articolo 22 del decreto dà la possibilità agli esercenti attività di impresa, arti o professioni di beneficiare di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di pagamento. Le transazioni che possono generare credito d'imposta sono quelle che verranno effettuate esclusivamente a partire dal 1° luglio 2020, ed inoltre possono beneficiare del credito solamente i soggetti interessati che nel corso del periodo d'imposta 2019 non hanno superato il limite di ricavi fissato ad euro 400.000,00. Il credito sarà usufruibile a partire dal mese successivo a quello in cui la transazione è avvenuta.

Alla concessione della sopracitata agevolazione fiscale, il Decreto affianca però anche un rafforzamento dell'obbligo da parte dell'esercente di accettazione di pagamenti mediante carta (qualunque tipo di “carta di pagamento”), introducendo una sanzione per il soggetto che dovesse rifiutare l'accettazione di un pagamento elettronico. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della disposizione avranno dunque la possibilità di applicare al soggetto inadempiente una sanzione pari ad euro 30 aumentati del 4% del valore della transazione, qualora l'indisponibilità a ricevere un pagamento elettronico dovesse venire accertata.

A decorrere dal 1° luglio 2020, e fino al 31 dicembre 2021, l'utilizzo del denaro contante è ridotto ad euro 2.000,00 per qualunque tipo di transazione. Il limite viene ulteriormente ridotto ad euro 1.000,00 a partire dal 1° gennaio 2022.

5. Disposizioni in materia di giochi

L'articolo 27 del Decreto istituisce, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro unico degli operatori del gioco pubblico. L'iscrizione al registro è obbligatoria anche per possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo di apparecchi e terminali finalizzati al gioco d'azzardo.

6. Disciplina penale tributaria

L'articolo 39 del Decreto inasprisce le sanzioni penali che riguardano reati oggetto del D. Lgs. 74/2000.

Riassumo nella seguente tabella i cambiamenti apportati dal Decreto:

	Pena precedentemente in vigore	Pena post DL 124/2019
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	Da un anno e sei mesi fino a sei anni	Da quattro a otto anni *
<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i>	Da un anno e sei mesi fino a sei anni	Da tre a otto anni
<i>Dichiarazione infedele</i>	Da uno a tre anni	Da due a cinque anni
<i>Omessa dichiarazione</i>	Da un anno e sei mesi fino a quattro anni	Da due a sei anni
<i>Omessa dichiarazione del sostituto d'imposta</i>	Da un anno e sei mesi fino a quattro anni	Da due a sei anni
<i>Emissioni di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	Da un anno e sei mesi fino a sei anni	Da quattro a otto anni
<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	Da un anno e sei mesi fino a sei anni	Da tre a sette anni

* Pena da un anno e sei mesi fino ad un massimo di sei anni se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila.

Per quanto riguarda gli omessi versamenti, viene abbassato da 150.000,00 a 100.000,00 il limite oggetto di sanzioni penali (da sei mesi a due anni) per chiunque non dovesse versare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti. È inoltre abbassata a 150.000 la soglia facente scattare le sanzioni penali che variano da sei mesi a due anni per chiunque, relativamente a ciascun periodo d'imposta, non dovesse versare, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale.

È opportuno sottolineare inoltre che l'art 14 del Decreto fiscale autorizza Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza ad acquisire i file XML delle fatture nonché a detenerli fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Concludo precisando che tutte le modifiche descritte nella presente circolare diventeranno legge non appena il Decreto sarà approvato, ovvero entro sessanta giorni dalla sua emanazione.

Restando a disposizione per approfondimenti e/o valutazioni caso per caso, La saluto cordialmente.

Lorenzo Perinetti